

PROCEDURA TRAMITE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DEGLI ARTT. 180 E 183 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NEL COMUNE DI MONTEVARCHI PER LA DURATA DI VENTI ANNI.

CUP: E74H22000880005 - CIG: 9346785AFA

**DISCIPLINARE DI GARA** 

#### **PREMESSA**

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara e contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alla compilazione ed alla presentazione dell'offerta (tecnica ed economica), ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura ed ai criteri di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative alla procedura di gara.

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento in concessione mediante project financing "della realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili e di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel Comune Montevarchi ai sensi dell'art. 183 c. 15 D.Lgs. n. 50 del 2016", e prevede la realizzazione, attraverso lo strumento del Partenariato pubblico privato, della progettazione, realizzazione e conduzione di n. 23 (ventitré) impianti fotovoltaici (potenza complessiva 1.099,00 MWp) su edifici di proprietà comunale. L'intervento in sintesi riguarderà:

- 1. Progettazione, realizzazione e conduzione di 23 impianti fotovoltaici,
- 2. Costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) di Montevarchi Valdarno;
- 3. Sviluppo ed estensione della CER.

Il tutto come meglio specificato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. **170** del **29.06.2022.** 

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 780 in data 08/08/2022 e avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito soltanto "Codice"), svolta in modalità telematica, a norma di quanto previsto dall'art. 58 del Codice, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 95, comma 3 lett. b-bis e 183 comma 4 e 5 del Codice.

Con determinazione dirigenziale n. 811 in data 22/08/2022 è stato approvato il Disciplinare e la restante documentazione di gara per la realizzazione dell'intervento mediante lo strumento del *project financing* di cui all'art. 183 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (Codice).

## Nello specifico:

- gli interventi e i servizi oggetto del contratto del partenariato devono fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità in coerenza con l'art. 31, co 1, lettera A del D.lgs n. 199 del 08/11/2021. Coerentemente con il medesimo articolo l'obiettivo di detti interventi e servizi non quello di realizzare profitti finanziari;
- 2. Nella gestione degli interventi e dei servizi oggetto del contratto, l'aggiudicatario della gara garantisce il rispetto di quanto previsto dall'art 31 co 1, lett. B, C, e D), del D.lgs n. 199 del 08/11/2021 in merito alla partecipazione alla configurazione di comunità;
- 3. L'aggiudicatario dovrà garantire che gli impianti realizzati nell'ambito del contratto siano nella piena disponibilità e sotto il controllo della comunità, e che l'energia autoprodotta sia utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità stessa, in coerenza da quanto disposto dall'art. 31 co 2 lett. A, B, C e D) del D.lgs n. 199 del 08/11/2021;
- 4. l'aggiudicatario dovrà garantire l'espletamento della procedura di qualifica col GSE ai fini dell'accesso

- 5. al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
- 6. ferma restando l'equa remunerazione del capitale anticipato e dei servizi resi alla Comunità, i beneficiari degli incentivi sono i membri delle comunità stessa, in coerenza con quanto previsto all'art. 31 co 2 lett. E) del D.lgs n. 199 del 08/11/2021, e le modalità di suddivisione di tali utili devono essere definite dai membri della Comunità, in aderenza con quanto disposto dall'art. 31 del D.lgs n. 199 del 08/11/2021.

Ai fini di un maggior beneficio per la Pubblica Amministrazione teso al **risparmio sui costi correnti dei vettori energetici** e alla **riduzione del suo carbon/footprint**, l'offerta deve contenere due linee strategiche di sviluppo, funzionali alla:

- messa a sistema di interventi di elettrificazione dei consumi delle utenze in capo alla pubblica amministrazione relative agli edifici sui cui tetti verranno installati gli impianti FV, anche attraverso i meccanismi di incentivo gestiti dal GSE con particolare riferimento a quanto incentivato ai sensi del DM 16/02/2016 (art. 4, comma 2, lettera A ed E¹) potendo ricorrere all'utilizzo di un Contratto di Prestazione Energetica (EPC), così come definito dal D.Lgs. 102/2014; gli interventi dovrebbero tendere a:
  - o **massimizzare i benefici della condivisione dell'energia** a livello di Comunità, lì dove non sia possibile l'autoconsumo *in situ*;
  - o **ridurre il peso di acquisto del vettore energetico** da parte della Pubblica Amministrazione, lì dove sia possibile l'autoconsumo *in situ*.
- implementazione delle opportunità derivanti dall'elettrificazione dei consumi nella campagna informativa rivolta ai cittadini.

Il concessionario provvederà all'esecuzione dei lavori in regime di finanziamento con mezzi propri e/o tramite terzi oltre al versamento del relativo canone di affitto.

L'intervento oggetto della concessione è stato:

- aggiornato con riferimento alla matrice dei Rischi con determinazione n. 649 del 28/06/2022;
- dichiarato di pubblica utilità riconoscendone la fattibilità con Delibera di Giunta n. 170 del 29/06/2022;
- aggiunto al piano triennale delle opere pubbliche 2022/2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 12/07/2022 che ha integrato contestualmente anche la bozza di "concessione e gestione per la progettazione, costruzione e gestione delle opere di cui trattasi e da realizzare in partenariato pubblico privato, dando atto che il medesimo potrà subire modifiche non sostanziali";
- validato con Verbale del 04/08/2022 prot. 34973/2022 ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice;
- integrato con aggiunte dalla successiva Delibera di Giunta n. 198 del 04/08/2022 con oggetto "Atto di indirizzo per l'integrazione dell'investimento nella proposta di realizzazione di impianti di produzione da

<sup>1 (</sup>Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, par., 4 aprile 2022). Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli Allegati I e II, ivi comprese le spese ammissibili di cui all'articolo 5, i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:

a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW; [...]

e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.

fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile nel Comune di Montevarchi" con la quale veniva "ritenuto di dare indirizzo agli uffici di integrare la proposta di partenariato, richiedendo al vincitore della procedura scelta del contraente di ampliare l'investimento prevedendo la posa di pannelli fotovoltaici anche sugli edifici dell'impianto sportivo del Crossodromo di Miravalle"

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del codice, è individuato nell'Ing. Antonio Longo, dirigente del Settore "Lavori pubblici ed ambiente".

Si precisa che ai sensi dell'art. 31, comma 13, del Codice dei contratti, di cui al D.lgs. n. 50/2016 (in prosieguo anche "Codice"), è vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del partenariato pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto la particolare natura del servizio richiede l'unitarietà della prestazione.

Il promotore costituendo è formato da:

- **GRUPPO SIM TEL S.R.L.** con sede legale in Via Dante da Castiglione 8 50125 Firenze e sede operativa/amministrativa in Via Rocco Benini 18/B 50013 Campi Bisenzio FI iscritta nel Registro Imprese di Firenze al n. 02294060971, codice Fiscale e Partita IVA 02294060971,
- **GREEN WOLF S.R.L.** con sede legale in Roma (RM), via del Tritone n. 102, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 03689140543, codice fiscale 03689140543 e partita IVA n. 03689140543.

Il luogo di svolgimento della concessione è il Comune di Montevarchi.

### Il CIG è: 9346785AFA - il CUP è: E74H22000880005

Qualora non vengano presentate offerte, la concessione è aggiudicata al promotore.

Ove all'esito della procedura di gara vengano presentate offerte economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, quest'ultimo entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, potrà esercitare il diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso di esercizio di prelazione da parte del promotore e aggiudicazione della concessione a quest'ultimo, verranno rimborsate al miglior offerente da parte del promotore le spese sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 dell'art. 183 del D.lgs. 50/2016.

Nell'ipotesi di aggiudicazione a soggetto diverso dal promotore e contestuale mancato esercizio del diritto di prelazione, l'aggiudicatario provvederà al pagamento a favore del promotore delle spese sostenute per la predisposizione della proposta presentata nei limiti di cui al comma 9 dell'art. 183 del D.lgs. 50/2016.

La procedura è interamente telematica sulla piattaforma https://start.toscana.it.

## ART. 1- IMPORTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

L'importo complessivo della concessione definito con Determinazione a contrarre n. 780 del 08/08/2022 è stimato in € 6.165.878,00 iva esclusa (euro seimilionicentosessantacinquemilaottocentosettantotto/00) calcolato sull'intero periodo di durata della concessione pari ad anni 20.

Tale valore è stato ricavato dal Piano economico finanziario predisposto dal Promotore e validato dall'Amministrazione Comunale, tenendo conto, così come prevede l'art. 167 del D.lgs. 50/2016, dei lavori e dei servizi principali e delle forniture oggetto della concessione, compresi tutti gli introiti o vantaggi finanziari che saranno conferiti al concessionario.

Il valore della concessione è di seguito riportato:

Valore complessivo della concessione IVA esclusa	6.165.878,00€
Durata della Concessione	20 anni
Contributo Comunale	€ 0,00
Autoconsumo Fisico	€ 386.268,00
FEE per erogazione servizi	€ 1.900.978,00
Quota Incentivo	€ 2.113.835,00
Vendita tramite ritiro dedicato GSE	€ 1.764.797,00

L'importo complessivo della concessione è calcolato tenendo conto dei seguenti valori indicati nel "Allegato 5.1" della Delibera di Giunta n. 170 del 29.06.2022:

-IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO: € 2.346.930,00 iva esclusa;

-IMPORTO STIMATO PER LE SPESE TECNICHE, € 173.484,93 di cui:

•	Progetto di fattibilità tecnico-economica, spese di predisposizione della proposta	€ 55.437,50;
•	Progetto Definitivo	€ 2.314,66;
•	Progetto Esecutivo	€ 40.506,47;
•	Spese tecniche per Direzione dei Lavori	€ 37.034,49;
•	Spese tecniche per il Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 28.933,19;
•	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo tecnico funzionale	€ 9.258,62.

# -IMPORTO STIMATO DEI RICAVI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: € 6.165.878,00. (IMPORTO DEL CONTRATTO)

Per il dettaglio delle voci di costo e delle aliquote iva applicate, si veda il Piano economico finanziario predisposto dal Promotore e validato dall'Amministrazione Comunale "Allegato 5.1" della Delibera di Giunta n. 170 del 29/06/2022.

Con successiva Delibera di Giunta n. 198 del 04/08/2022 con oggetto "Atto di indirizzo per l'integrazione dell'investimento nella proposta di realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile nel Comune di Montevarchi" con la quale veniva "ritenuto di dare indirizzo agli uffici di integrare la proposta di partenariato, richiedendo al vincitore della procedura scelta del contraente di ampliare l'investimento prevedendo la posa di pannelli fotovoltaici anche sugli edifici dell'impianto sportivo del Crossodromo di Miravalle"

## Dettaglio delle prestazioni da affidare

Importo totale opere e impianti come risultanti dal quadro economico € 2.031.695,38 oltre iva nei termini di legge così suddiviso:

- per lavori e opere € 1.991.858,22 iva esclusa;
- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 39.837,16.

L'intervento è preliminarmente identificato in riferimento alle seguenti categorie generali con i seguenti importi:

Categoria	Classifica	Qualificazione Obbligatoria	Importo al netto di IVA	Incidenza sul totale lavori	% subappaltabile
OG9	IV	SI	€ 1.991.858,22	100%	NEI LIMITI DI LEGGE

## PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORINAMENTO PER LA SICUREZZA E COLLAUDO

- Progettazione Definitiva ed Esecutiva e CSP: € 42.821,13, oltre iva;
- D.L. e CSE: € 65.967,68, oltre iva;
- Collaudo: **€ 9.258,62**, oltre iva;
- Spese sostenute per la predisposizione della proposta € **55.437,50** oltre iva.

Così come risulta in dettaglio nel "Quadro economico di spesa", "Allegato 3.5" della Delibera di Giunta n. 170 del 29.06.2022.

Categoria	Descrizione	Importo lavori al netto di IVA
IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,telefonici,di rivelazione incendi,fotovoltaici,a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	€ 1.991.858,22

#### SERVIZIO DI GESTIONE

Il servizio di gestione include il monitoraggio e la rendicontazione dei consumi delle utenze, l'implementazione di una piattaforma di gestione ed è remunerato con una percentuale sui ricavi della Comunità Energetica Rinnovabile.

## **ART. 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:

• soggetti di cui all'art. 45 del Codice; soggetti di cui all'art. 46 del Codice in possesso dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263; soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice.

Qualora, ai sensi dell'art. 89 del Codice, il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti, non è consentito in relazione al presente appalto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante nonché che partecipino al presente appalto sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell'art. 89 del Codice il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- piuridica (cd. rete soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- em nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- \*\* nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per la disciplina di partecipazione delle reti di impresa, si richiama quanto previsto nel Bando Tipo ANAC n° 1/2017.

#### ART. 3 - SUBAPPALTO e APPALTO A TERZI

Per il presente affidamento è ammesso il **subappalto** ai sensi degli artt. 31 co. 8, 105 e 174 del Codice. Nell'apposito campo previsto all'interno nel DGUE di cui al successivo art. 13 l'operatore economico deve indicare, pena la successiva non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare.

Nel caso in cui il concorrente intenda **affidare a terzi** parte dei lavori oggetto della presente concessione, e comunque nei limiti di legge, dovrà dichiararlo all'interno del Modello 3 di cui all'art. 13 del Presente Disciplinare, indicando altresì la relativa percentuale sul valore complessivo dei lavori stessi.

Ai sensi dell'art. 1 co. 2 e art. 164 co. 5 del Codice, il suddetto successivo affidamento da parte del Concessionario dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dallo stesso Codice. La Stazione Appaltante provvederà a controllare il rispetto di quanto ivi previsto.

## ART. 3 BIS - SOCIETÀ DI PROGETTO

Ai sensi dell'art. 184 c. 1) del Codice, l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. <u>L'ammontare minimo del capitale sociale della società richiesto dall'Amministrazione comunale è pari all'1% del valore dell'investimento interamente versati all'atto della costituzione</u>.

In caso di partecipazione di un concorrente riunito, questi dovrà indicare la quota di partecipazione al capitale sociale da parte di ciascun soggetto facente parte dello stesso, qualora intenda costituirà la società di progetto in caso di aggiudicazione. La suddetta indicazione dovrà essere resa all'interno del Modello 3 nelle modalità previste al successivo punto A.5).

### **ART. 4 SOPRALLUOGO FACOLTATIVO**

Il sopralluogo è facoltativo. La mancata effettuazione del sopralluogo non è causa di esclusione dalla procedura di gara. Il concorrente può effettuare il sopralluogo al fine di prendere visione di tutti gli elaboratori progettuali e dello stato dei luoghi e delle dotazioni infrastrutturali oggetto dell'investimento e di conoscere e valutare tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Il sopralluogo previo appuntamento da concordare esclusivamente tramite mail all'indirizzo: <a href="mailto:longoa@comune.montevarchi.ar.it">longoa@comune.montevarchi.ar.it</a> almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima del termine di presentazione delle offerte.

Considerate le attuali limitazioni alla circolazione delle persone imposte dalla situazione post - emergenziale legata al CORONAVIRUS (Covid-19), l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di comunicare differenti modalità di svolgimento del sopralluogo. Qualora ciò di verificasse ne verrà data opportuna e tempestiva comunicazione.

Si ricorda che soggetti legittimati a effettuare il sopralluogo per le imprese partecipanti sono esclusivamente:

- il legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa;
- un procuratore, munito di regolare procura, o i cui poteri risultino dal certificato camerale;
- un soggetto munito di delega rilasciata dal legale rappresentante.

Un soggetto può effettuare il sopralluogo solo per un operatore economico singolo, associato o consorziato. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito, anche la mandante può effettuare il sopralluogo per conto del costituendo RTI. Tuttavia, si precisa che il sopralluogo sarà ritenuto validamente effettuato per conto del costituendo RTI solo se poi, in sede di offerta, la mandante che in precedenza aveva effettuato il sopralluogo risulterà effettivamente facente parte del raggruppamento.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) e art. 46 co. 1 lett. f) del Codice, anche la consorziata per la quale il consorzio concorre può effettuare il sopralluogo per conto del consorzio concorrente. Tuttavia, si precisa che il sopralluogo sarà ritenuto validamente effettuato per conto del consorzio solo se poi, in sede di offerta, la consorziata che in precedenza aveva effettuato il sopralluogo risulterà effettivamente indicata dal consorzio concorrente come consorziata per la quale il consorzio concorre.

All'atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con:

- un documento valido di identità;
- un'autocertificazione (o copia conforme della visura camerale) attestante la qualità di rappresentante legale o di direttore tecnico;
- la procura (in originale o in copia autentica), oppure la delega (in originale).

Del sopralluogo viene redatta un'attestazione di partecipazione in duplice copia, una consegnata all'operatore economico che ha effettuato il sopralluogo. È facoltativo l'inserimento della suddetta attestazione tra la "Documentazione amministrativa aggiuntiva" sul Sistema telematico acquisti della Toscana (START).

#### ART. 5 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art 83 co. 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### ART. 6 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La presente gara è indetta mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice e verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 95, comma 3 lett. b-bis) e 183 comma 4 e 5 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
A. Offerta tecnica – Quali/Quantitativa	70
B. Offerta Economica - Quantitativa	30
TOTALE	100

### Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con relativa ripartizione dei punteggi.

## Descrizione generale e criteri di valutazione

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno assegnati con attribuzione fino a <u>due decimali</u> con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01).

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e da quello ottenuto per l'offerta economica.

Il calcolo degli elementi dell'Offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando il metodo aggregativo compensatore con la seguente formula:

# $C(a)=\sum_{i=1}^{n} [Wi \times V(a)i]$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1;

 $\sum$ n = sommatoria.

I coefficienti V(a) sono determinati come di seguito:

# 1) Offerta Tecnica (Max 70 punti)

La valutazione degli aspetti qualitativi dell'offerta tecnica avverrà da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base dei seguenti criteri.

# Criteri di valutazione dell'offerta tecnica qualitativa-quantitativa

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
B1	Qualità del progetto definitivo delle opere	Punti 15
В2	Qualità del programma di gestione del servizio	Punti 15

В3	Dotazione Tecnica per assicurare la gestione del servizio	Punti 10
В4	Garanzia di efficienza residua degli impianti in termini di prolungamento della garanzia oltre il 20° anno dall'installazione	Punti 10
B5	Soluzioni tecniche per la mitigazione/eliminazione dei rischi indicati nella Matrice dei Rischi	Punti 10
В6	Assistenza, senza ulteriori oneri per la Comunità energetica, per verifica di fattibilità di interventi finalizzati alla messa in campo di ulteriori soluzioni e/o ulteriori servizi proposti relativi alla gestione del servizio in termini di: produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri; interventi integrati di domotica; interventi di efficienza energetica; servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri; servizi di vendita al dettaglio, e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.	Punti 10
TOTALE C	OFFERTA TECNICA	Punti 70

La Commissione giudicatrice determina i coefficienti V(a)i relativi a ciascun criterio/subcriterio di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

# Nel dettaglio si procede:

al calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli
 commissari ad ogni concorrente per ogni criterio/subcriterio, sulla base della seguente corrispondenza:

1	ОТТІМО
0,90	PIÙ CHE BUONO
0,80	BUONO
0,70	DISCRETO
0,60	SUFFICIENTE
0,50	QUASI SUFFICIENTE
0,40	INSUFFICIENTE

0,3	GRAVEMENTE
	INSUFFICIENTE
0,20	NEGATIVO
0,10	QUASI DEL TUTTO
	ASSENTE
0	ASSENTE

- a trasformare la media dei valori attribuiti da parte di tutti i commissari in valori definitivi,
   riportando ad 1 la media più alta ed assegnando ad ogni altra offerta un valore calcolato in proporzione
   alla media ottenuta;
- a moltiplicare il coefficiente definitivo così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile per ciascun criterio di valutazione.

Nel caso in cui nessuna offerta tecnica qualitativa, a seguito della valutazione della Commissione giudicatrice effettuata secondo quanto sopra indicato, raggiunga il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica qualitativa, pari a 70 punti, verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti, attribuendo 70 punti all'offerta risultata la migliore a seguito delle valutazioni della commissione e riproporzionando ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte.

# 2) Offerta Economica (Max 30 punti)

L'offerta economica deve essere espressa in rialzo percentuale rispetto ai contenuti nello schema predisposto dall'amministrazione.

La determinazione del coefficiente sarà calcolata utilizzando la seguente formula (interpolazione lineare):

# V(a)i=Ra/Rmx

dove:

Ra = valore offerto dal concorrente a;

Rmax = valore dell'offerta più conveniente.

Ciascun valore così ottenuto sarà rimoltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per singolo criterio.

Al più alto valore offerto tra tutti i concorrenti verrà attribuito il massimo punteggio previsto dal singolo criterio.

Α				
	CRITERI	PUNTI	PUNTEGGIO MASSIMO	
A1	Valore del canone per la concessione del diritto di superficie riconosciuto al Concedente in €//MWp anno. Base d'asta 11.000 €/MWp anno. Offerta "al rialzo"	15	30	
A2	Percentuali di sconto riconosciuto al Concedente sul costo dell'energia autoconsumata dall'amministrazione presso i singoli immobili. Base d'asta 15% sul costo della bolletta. Offerta "al rialzo"	15	-	

L'offerta economica deve essere nello schema predisposto dall'amministrazione.

# L'aggiudicazione della gara si svolge secondo la seguente procedura:

La Stazione appaltante in seduta pubblica verifica le condizioni di partecipazione e, eventualmente, attiva soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice e dell'art. 5 del presente Disciplinare

La Stazione appaltante in seduta pubblica comunica l'esito dell'eventuale attivazione del soccorso istruttorio e procede all'abilitazione alla gara dei concorrenti.

La Commissione in seduta pubblica verifica la correttezza formale delle buste tecniche qualitative dei concorrenti ammessi.

La Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate effettua la valutazione delle offerte tecniche dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti.

La Commissione in seduta pubblica procede:

- a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico-qualitativo alle singole offerte e ad inserire suddetto punteggio sulla piattaforma;
- all'apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche;

La Commissione in seduta riservata procede a verificare il contenuto delle buste economiche secondo quanto disposto all'art. 13 del presente Disciplinare.

Il sistema in automatico:

- effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio;
- provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria;

indica i concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi del co. 3 dell'art. 97 del Codice.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti dell'offerta anomala, l'Amministrazione effettua la verifica ai sensi dell'art. 97 co. 4 e ss. i soggetti deputati a condurre la verifica di anomalia sono indicati al successivo articolo 15.

La Commissione formula la proposta di aggiudicazione e la Stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 32 co. 5 del Codice.

In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo, si prediligerà il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativo all'offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio per addivenire all'aggiudicazione.

La Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e sarà nominata nel rispetto dell'art. 77 del Codice e delle Linee Guida A.N.AC a seguito del termine previsto per la scadenza della presente procedura. I membri, ivi compreso il Presidente, saranno individuati a seguito di valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate. I compiti della Commissione sono quelli indicati al presente articolo e al successivo art. 15.

La Stazione appaltante si riserva di individuare le spese relative alla commissione giudicatrice, con la determina di nomina, il cui ammontare complessivo impegnato costituirà aggiornamento del quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione ed a carico dell'aggiudicatario.

Il numero di giorni previsti per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche sono stimati in 30. Detti lavori saranno articolati in almeno due sedute pubbliche ed almeno una riservata e comunque in un numero di sedute adeguato all'adempimento dei compiti assegnati alla Commissione.

Si individuano la piattaforma START e la Posta Elettronica Certificata quali mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni.

La prima seduta pubblica di gara si terrà in data 20 settembre 2022 alle ore 10.00 presso il Comune di Montevarchi - U.O.A. Coordinamento, Predisposizione e Controllo delle procedure di gara posto in Piazza Varchi n. 5 – Montevarchi

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite il sistema telematico, ai sensi dell'art. 9 del presente Disciplinare di gara.

Alle fasi della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica, può assistere in qualità di uditore il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega fornita dallo stesso.

#### **ART. 7 - SVOLGIMENTO DELL'APPALTO**

L'affidamento è disciplinato dal presente Disciplinare e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START", consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all'indirizzo internet <a href="https://start.toscana.it/">https://start.toscana.it/</a>. L'appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo internet <a href="https://start.toscana.it/">https://start.toscana.it/</a>. Non è consentita l'invio dell'offerta con altre modalità.

## **ART. 8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Requisiti generali

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

#### 8.1.1 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Il possesso dei requisiti generali di cui al punto 8.1.1 dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte III, lettere A, B, C, D, di cui all'articolo 13 del presente Disciplinare.

In relazione al possesso del requisito di cui all'art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida A.N.AC. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. 5 lett. f-ter) così come da modifica apportata al D.lgs. 50/2016 dal D.lgs. 56/2017, dovrà essere dichiarato all'interno del Modello 1 – ulteriori dichiarazioni, reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**8.1.2** di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001; *oppure* 

avere sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma essere in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'art. 37 del DL 78/2010, convertito in L. 122/2010;

oppure

avere sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list e non essere ancora in possesso del provvedimento di autorizzazione ma aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010.

La sussistenza di tale condizione dovrà essere dichiarata all'interno della Domanda di partecipazione di cui al successivo articolo 13 punto A.1, avendo cura di indicare se del caso gli estremi dell'autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità.

N.B.: nel caso in cui l'operatore economico abbia sede/residenza/domicilio in uno dei Paesi inseriti nelle c.d. black list, e abbia presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010

dovrà inserire a sistema nello spazio "Documentazione amministrativa aggiuntiva" copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Inoltre, il concorrente avente sede/residenza/domicilio in uno dei Paesi inseriti nelle c.d. black list, inviando la propria domanda di partecipazione, attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

# 8.1.3 di non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La sussistenza di tale condizione dovrà essere dichiarata all'interno del DGUE, Parte III, Sezione D, di cui al successivo articolo 13 punto A.2.

In caso di operatori riuniti, i suddetti requisiti di cui al punto 8.1 devono essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento e in caso di consorzi di cui agli artt. 45 comma 2 lett. b) e c) e 46 co. 1 lett. f) sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali esecutrici.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti generali.

## 8.2 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del Codice

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:

- 8.2.1 (Per gli operatori tenuti a tale iscrizione anche se membri di operatore riunito, consorzio o consorziate esecutrici) essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività coerenti a quelle oggetto della concessione o se impresa straniera essere in possesso di equivalente iscrizione al registro professionale dello Stato di appartenenza;
- 8.2.2 (Per il/i soggetto/i che svolgerà/nno le attività di progettazione) essere in possesso delle specifiche competenze tecniche richieste dalla normativa vigente in ambito di progettazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti elettrici) e possedere i titoli di studio idonei previsti dalla normativa quali la laurea in ingegneria o architettura (o equipollente) e iscrizione al relativo albo di appartenenza.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al presente punto 8.2. dovrà essere dichiarato da parte dell'operatore economico all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera A, punto 1, di cui all'articolo 13 del presente Disciplinare.

In caso di professionisti associati, società tra professionisti, società di ingegneria, RTP e consorzi stabili il concorrente dovrà indicare nominalmente nel DGUE il/i professionista/i in possesso del requisito di idoneità professionale deputato/i allo svolgimento dell'attività di progettazione oggetto della presente concessione. In caso di professionisti esterni indicati dal concorrente all'interno della Domanda di partecipazione, nello spazio relativo ai prestatori di servizi, questi dovranno indicare nel proprio DGUE il/i professionista/i in possesso del requisito di idoneità professionale deputato/i allo svolgimento dell'attività di progettazione oggetto della presente concessione.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di cui al punto 8.2.

# 8.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale ex art. 83 lett. b) e c) del Codice per LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Al fine di garantire all'Amministrazione che i Concorrenti possiedano un'organizzazione aziendale che permetta loro di soddisfare gli obblighi della concessione e consentire la selezione di un operatore affidabile, in considerazione della durata della medesima, sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di seguito elencati:

- **8.3.1 fatturato globale medio** relativo alle attività svolte negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti alla pubblicazione del Bando non inferiore ad € 203.169,54 al netto di IVA, pari al 10% (dieci per cento) dell'investimento pari a € 2.031.695,38;
- **8.3.2 capitale sociale** non inferiore ad € **101.584,77** pari ad 1/20 (un ventesimo) dell'investimento pari a € **2.031.695,38**;
- **8.3.3 svolgimento, negli ultimi 5 (cinque) anni, di lavori affini** a quelli oggetto dell'intervento per un importo medio non inferiore ad € **101.584,77** al netto di IVA, pari al 5% dell'investimento pari a € **2.031.695,38** IVA esclusa;
- **8.3.4** svolgimento, negli ultimi 5 (cinque) anni, di almeno **un singolo contratto per un servizio affine** a quello oggetto dell'intervento per un importo non inferiore ad € **40.633,90** pari ad almeno il 2% dell'investimento pari a € **2.031.695,38** IVA esclusa.

Per **servizi affini** di cui ai precedenti punti 8.3.3 e 8.3.4 si intendono la gestione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con relativa manutenzione ordinaria e straordinaria.

In alternativa ai requisiti previsti ai punti 8.3.3 e 8.3.4, i Concorrenti possono incrementare i requisiti previsti ai punti 8.3.1 e 8.3.2 nella misura pari a 2 (due) volte. Il requisito previsto dal punto 8.3.2 può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Nel caso di **operatori riuniti** i requisiti di cui al presente punto 8.3 dovranno essere apportati complessivamente ai sensi dell'articolo 48 del Codice.

La mandataria dovrà comunque apportare in ogni caso i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83 co. 8 del Codice.

In caso di partecipazione di un **raggruppamento orizzontale**, si specifica che i requisiti di cui ai punti 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4 dovranno essere posseduti complessivamente fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al 10% dei requisiti di cui ai punti 8.3.1 e 8.3.2.

In caso di partecipazione di un **raggruppamento verticale**, la mandataria dovrà eseguire la prestazione principale di gestione del servizio e apportare interamente in requisiti 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4.

In caso di consorzi di cui agli artt. 45 comma 2 lett. b) e c) e 46 co. 1 lett. f) del Codice, i requisiti di cui al presente punto dovranno essere apportati ai sensi dell'articolo 47 del Codice.

Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'articolo 13 del presente Disciplinare, Parte IV, con le seguenti modalità:

- 8.3.1: lettera B "CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA", punto 1b
- 8.3.2: lettera B "CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA",, punto 6
- 8.3.3: lettera C "CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI", punto 1c
- 8.3.4: lettera C, CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI" punto 1d.

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di cui al punto 8.3.

8.4 Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico-organizzativa ex art. 84 del Codice per l'esecuzione di LAVORI PUBBLICI oggetto della concessione.

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: di essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità, con riferimento alla **categorie OG 9 cl. IV**.

**N.B.** Il concorrente che esegue i lavori con la propria organizzazione d'impresa deve essere qualificato ai sensi dell'art. 84 del Codice CON RIFERIMENTO AI LAVORI DIRETTAMENTE ESEGUITI.

Nel caso in cui il concorrente dichiari la volontà di appaltare a terzi lavori, dovrà dichiararlo nell'apposito modello 3 di cui al punto A.5; nella stessa dichiarazione dovrà altresì impegnarsi ad affidare l'appalto a soggetti in possesso delle necessarie qualificazioni.

In caso di partecipazione di un **raggruppamento orizzontale**, si specifica che i requisiti di cui al punto 8.4, devono essere apportati in parte da ciascun membro del raggruppamento che svolgerà i lavori.

In caso di partecipazione di un **raggruppamento verticale**, la/le mandante/i che eseguirà/nno la prestazione secondaria di esecuzione dei lavori deve/ono apportare i requisiti di cui al punto 8.4.

In caso di consorzi di cui agli artt. 45 comma 2 lett. b) e c) e 46 co. 1 lett. f) del Codice, i requisiti di cui al presente punto dovranno essere apportati ai sensi dell'articolo 47 del Codice.

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di cui al punto 8.4

# 8.5 REQUISITI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DELL'OPERA

Per la parte dei lavori da compiere <u>i progettisti</u>, oltre ai requisiti generali devono essere in possesso dei seguenti Requisiti Speciali:

a.1) iscrizione all'Albo del proprio ordine professionale dei soggetti personalmente responsabili dell'incarico;

a.2) iscrizione alla CCIAA (solo per le Società di professionisti, le Società di Ingegneria, i Consorzi stabili di società di ingegneria) o in registro equivalente per concorrenti stabiliti in altro stato membro.

# 8.5.1 Requisiti di capacità economico-finanziaria: (ART. 83 COMMA 1 LETTERA B)

- fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni che decorrono a ritroso dalla data di scadenza delle offerte per un importo DI ALMENO IL DOPPIO DEL VALORE DELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali, ovvero almeno pari a € 85.642,26.

Il fatturato specifico di cui al punto 8.5.1 a) è comprovato mediante copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano **iniziato l'attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA.

### 8.5.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale (ART. 83 COMMA 1 LETTERA C)

A) avere realizzato <u>negli ultimi dieci anni</u> che decorrono a ritroso dalla data di scadenza delle offerte, servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle seguenti categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, ai sensi del Decreto ministeriale 143/2013, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore all' importo previsto nel progetto a base di gara e precisamente:

IA.03 per lavori pari a € 1.991.858,22

B) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di DUE servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale pari e non inferiore a 0.4 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento e, precisamente:

		Importo	Requisiti richiesti
IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,telefonici,di rivelazione incendi,fotovoltaici,a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	€ 7.697.432,88	

Per la dimostrazione dei requisiti è sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, servizi di architettura e di ingegneria. Le prestazioni valutabili sono quelle iniziate ed ultimate nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ancorché i relativi incarichi siano stati affidati prima del decennio; si intendono ultimate le prestazioni con cui la stazione appaltante con atto formale ha approvato e attestato l'avvenuta conclusione delle prestazioni.

Le prestazioni eseguite congiuntamente da più soggetti devono obbligatoriamente riportare la percentuale eseguita da ogni singolo professionista e vengono valutate nella percentuale indicata e successivamente verificata nel certificato di esecuzione rilasciato dal committente.

- c) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni di almeno 3 unità (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE);
- per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici di almeno 3 unità da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.

Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'articolo 13 del presente Disciplinare, Parte IV, con le seguenti modalità:

- ➤ 8.5.1: lettera B"CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA", punto 1b
- 8.5.2 A): lettera C " CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI", punto 1A
- 8.5.2 B): lettera C "CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI", punto 1B
- 8.5.2 C): lettera C "CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI", punto 1C
- > 8.5.2 D): lettera C "CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI", punto 1D

# ART. 9 - COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 19 del presente Disciplinare e per l'attivazione del soccorso istruttorio, avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto nella Domanda di cui al successivo punto A.1). Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

Le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante sono altresì inviate alla casella di posta elettronica e posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

- 1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
- **2.** Selezionare la gara di interesse
- **3.** Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

#### ART. 10 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione **"chiarimenti"**, nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <a href="https://start.toscana.it/">https://start.toscana.it/</a>. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte. L'Amministrazione garantisce una risposta, nel termine ultimo di 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 74 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., alle richieste di chiarimenti che perverranno in tempo utile e quindi almeno 9 giorni prima del termine di scadenza.

## ART. 11 - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trustedlist) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica". L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati membri dell'Unione.

#### ART. 12 – MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto, entro e non oltre le ore 09,00 del 19 settembre 2022, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo https://start.toscana.it/\_ed inserire la documentazione di cui al successivo articolo 13.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco trasfontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; ad oggi è possibile l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

**Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico** riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate chiamando il seguente numero telefonico 0810084010 e/o scrivendo all'indirizzo mail <a href="mailto:start.oe@accenture.com">start.oe@accenture.com</a>.

### ART. 13 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio<sup>2</sup> indicato al precedente articolo 12, la seguente documentazione, in formato elettronico e sottoscritta, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005:

- per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000;
- per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti A.1 e ss.;

- A) LA DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui ai successivi punti B.1) e ss.;
- **B) LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA** di cui ai successivi punti C.1) e ss..

Per gli operatori ex art. 46 del Codice quando è richiesta la firma digitale, questa deve essere apposta:

- in caso di **professionista singolo**, dal professionista stesso;

- in caso di **studio associato di professionisti**: da un legale rappresentante dello studio associato, nell'ipotesi di presenza di atto costitutivo e/o statuto\* in cui formalmente si individua il professionista o i professionisti delegato/i all'amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato oppure da tutti i professionisti associati nell'ipotesi di mancata presenza di atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individua il professionista o i professionisti delegato/i all'amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato;
- nel caso di **altri soggetti concorrenti** ai sensi dell'art.46 del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- \*Da allegare sulla piattaforma START nello spazio dedicato alla documentazione amministrativa aggiuntiva.

## A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

**A.1)** la "**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**", recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

<sup>2</sup>II sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il concorrente, dopo essersi identificato dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
  - Scegliere la funzione "Invio dell'offerta";
  - **2 Compilare** i form on line:
- "Forma di partecipazione / Dati identificativi" (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
- "Modelli dinamici: inserimento dati" (passo 3 della procedura di presentazione offerta).
- Scaricare sul proprio pc il documento "domanda" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "domanda" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento "domanda" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare, nel Form on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi", tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 co.3 del D. Lgs. 50/2016 o i soggetti cessati che le abbiano ricoperte nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## In particolare:

- <u>in caso di impresa individuale</u>: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione".

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

#### A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE

Ai sensi dell'articolo 85 del Codice, così come emesso con Circolare n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GURI n° 174 del 27/07/2016 il concorrente compila il documento di gara unico europeo (DGUE) messo a disposizione tra la documentazione di gara. Mediante la compilazione del DGUE l'operatore economico dichiara di soddisfare le seguenti condizioni: a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80;

- b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
- c) di soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.

# A.3) MODELLO 1 – ULTERIORI DICHIARAZIONI

Il "Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni", reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara dovrà essere compilato ove richiesto in conformità con quanto indicato successivamente in base alla forma di partecipazione.

Tale modello contiene ulteriori dichiarazioni ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto non ricomprese nei documenti di cui ai punti A.1) e A.2), tra cui la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. 5 lett. f-ter) così come modificato dal D.lgs. 56 del 2017.

Tutti i concorrenti dovranno obbligatoriamente compilare:

- Sezione I: dati generali relativi all'operatore economico concorrente;
- Sezione V: dichiarazioni per la partecipazione ai sensi dell'art. 80 co. 5 lett. f-ter relative alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale così come modificate dal D.lgs. 56/2017;

- Sezione IX: trattamento dati personali.

Si evidenzia che il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

## A.4) MODELLO 2 – ACCETTAZIONE CODICE ETICO DEL COMUNE DI MONTEVARCHI

Il "Modello 2 – Accettazione codice etico", reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara, dovrà essere compilato in conformità con quanto indicato successivamente in base alla forma di partecipazione e firmato digitalmente a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. Il documento, sottoscritto digitalmente, dovrà essere inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio predisposto dall'Amministrazione.

Il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Mediante la compilazione di tale Modello, l'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare l'intero Codice Etico.

# A.5) MODELLO 3 - DICHIARAZIONI SPECIFICHE PROJECT

All'interno del "Modello 3 – Dichiarazioni specifiche project" reso disponibile tra la documentazione di gara ed inserita a sistema nell'apposito spazio predisposto dall'amministrazione su START, il concorrente dovrà dichiarare:

- la volontà o meno di appaltare a terzi i lavori rientranti nella concessione e in caso di appalto a terzi i lavori che si intendono appaltare a terzi e la relativa percentuale sul valore complessivo dei lavori oggetto della concessione;
- la volontà o meno di costituire una società di progetto dopo l'aggiudicazione e, in caso di operatore riunito, l'indicazione delle quote di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto facente parte del concorrente.

SPECIFICHE PER LA PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA LETTERA A) ED ALTRE PRECISAZIONI

IMPRENDITORE INDIVIDUALE E SOCIETÀ DI CUI ALL' ART. 45, CO. 2 LETT. A) DEL CODICE/ PROFESSIONISTI SINGOLI E ASSOCIATI

Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3), A.4), A.5) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La documentazione di cui sopra dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START.

CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI di cui agli artt. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice/ CONSORZI di cui all'art. 46 del Codice

**Il concorrente** dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3), A.4) e A.5) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale

rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La documentazione di cui ai punti A.1) ,A.2), A.3), A.4) e A.5) dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START.

**Ciascuna impresa consorziata esecutrice** indicata dal concorrente all'interno del DGUE di cui al punto A.2) dovrà compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

il DGUE in tutte le sue parti; la Parte IV sez. B, C e D dovranno essere compilate esclusivamente nel caso in cui le consorziate apportino i requisiti in favore del Consorzio;

il Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni relativamente alle Sezioni I, II, VI, VII, VIII e IX;

il Modello 2 - Accettazione Codice Etico.

Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte del consorzio concorrente.

Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942 nell'ipotesi in cui sia il consorzio stesso a trovarsi nella situazione dell'art. 186 bis citato.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, Rete d'impresa) ai sensi dell'art. 45 co. 2 lett. d), e), f), g) del Codice e art. 46 del Codice

Documenti di cui ai precedenti punti **A.1)**, **A.2)**, **A.3)**, **A.4)**: dovranno essere debitamente compilati in ogni loro parte da **ciascuna impresa riunita** e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore dell'impresa stessa.

Documento di cui al precedente punto **A.5**):

nel caso di <u>operatore riunito non ancora costituito</u>, il documento dovrà essere compilato e sottoscritto con firma digitale da <u>tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento</u>, a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore;

nel caso di <u>operatore riunito già costituito</u> il documento può essere sottoscritto con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Per generare la "Domanda di partecipazione" di cui al punto A.1) la mandataria dovrà selezionare, al termine della compilazione del passo 1 "Forme di partecipazione/dati identificativi" presente sulla

piattaforma START, la forma di partecipazione dell'operatore concorrente attraverso l'apposita funzione.

Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., rete di imprese già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'atto di costituzione di RTI/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE/Rete d'impresa, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

Nel caso di partecipazione di rete di imprese deve essere inoltre prodotto ed inserito nell'apposito spazio dall'operatore abilitato ad operare sul sistema copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

#### ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO di cui all'art. 89 del Codice

Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime di cui all'art. 8 del presente Disciplinare deve indicare nella Parte II, Sezione C del DGUE:

- la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici;
- la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi; **2**
- i requisiti di cui ci si intende avvalere

Nell'apposito spazio previsto sulla piattaforma START l'operatore economico dovrà inserire il **CONTRATTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.

Detto contratto ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc...) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata; ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89 co. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

**L'impresa ausiliaria** indicata dal concorrente nel DGUE di cui al punto A.2) deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI; - il Modello 1 - Ulteriori

dichiarazioni nelle sezioni I, III e VI, VII, VIII e IX;

- il Modello 2 – Accettazione Codice Etico del Comune di Montevarchi.

Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'**operatore economico partecipante** alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

# DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 80 C. 5 LETT. B) DEL CODICE

Il concorrente che si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 80 c. 5 lett. b) dovrà dichiararlo all'interno della Parte III, Sezione C del DGUE, indicando, nei casi di cui all'art. 110. co. 5 l'impresa ausiliaria.

Nel caso in cui il concorrente si trovi nella condizione di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 110 co. 5 lett. d), dovrà specificare all'interno della Parte III, Sezione C del DGUE gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il tribunale che li ha rilasciati.

L'impresa ausiliaria di cui all'art. 110 c. 5 del Codice indicata dall'operatore economico nella Parte III, Sezione C del DGUE deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
- il Modello 1 Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni I, IV, VI, VII, VIII e IX;
- il Modello 2 Accettazione Codice Etico.

Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria di cui all'art. 110 c. 5 del Codice devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria di cui all'art. 110 c. 5 del Codice individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

# COOPTAZIONE di cui all'art. 92 co. 5 del D.P.R. 207/2010

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto della Cooptazione ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010, deve dichiarare all'interno del Modello 1 nella Sezione V - cooptazione le imprese che intende cooptare.

Ogni impresa cooptata indicata dal concorrente nella Sezione V - cooptazione del Modello 1 deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- il DGUE nelle Parti I. II e III:
- il Modello 1 Ulteriori dichiarazioni relativamente alle Sezioni I, V, VI, VII, VIII e IX;
- il Modello 2 Accettazione Codice Etico.

Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte del concorrente.

Le imprese cooptate non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

# PROGETTISTA/I ESTERNO/I INDICATO/I

Nel caso in cui il concorrente indichi progettista/i esterno/i all'interno della Domanda di partecipazione, nel campo relativo ai prestatori di servizi, questo/i dovrà/dovranno compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

il DGUE nelle Parti I, II e III;

il Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni relativamente alle Sezioni I, V, VI, VII, VIII e IX;

il Modello 2 – Accettazione Codice Etico

Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte del concorrente.

**A.6) LA GARANZIA** di cui all'art. 93 del Codice **pari al 2%** del valore della concessione, come indicato nella tabella sottostante, con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a favore del Comune di Montevarchi.

Oggetto della concessione	Riqualificazione del sistema energetico
Valore della concessione	€ 6.165.878,00
Importo cauzione o fidejussione (2%)	€ 123.317,56
CIG	9346785AFA

A.6.1 - La cauzione a scelta dell'offerente in contanti, in assegni circolari, con bonifico o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, in contanti presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d'Italia) o presso la tesoreria dell'Ente- Banca Intesa San Paolo Ag. Montevarchi — Via Roma, 36 — Montevarchi (AR) Codice IBAN: IT70H0306971549100000046011, titolo di pegno a favore dell'Amministrazione. Si precisa che il deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del Codice relativa all'affidamento in concessione mediante project financing "della realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili e di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel Comune Montevarchi - CIG 9346785AFA - CUP E74H22000880005".

La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto.

A.6.2 - La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del Codice relativa all'affidamento in concessione mediante project financing "della realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili e di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel Comune Montevarchi - CIG 9346785AFA - CUP E74H22000880005".

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- \* copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fidejussione deve essere altresì corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

A.6.3 - L'importo della garanzia indicato al precedente paragrafo A.4) può essere ridotto per le fattispecie e nelle misure di cui al comma 7 dell'art. 93 del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Per usufruire delle suddette riduzioni l'operatore economico dovrà indicare nella Domanda di partecipazione di cui al precedente punto A.1) la tipologia di certificazione in possesso tra quelle individuate all'art. 93 comma 7 del Codice o la ulteriore documentazione prevista che da titolo alla riduzione dell'importo della garanzia, nonché la data del rilascio/registrazione/etc., il periodo di validità, l'ente certificatore o competente, la scadenza e il numero e la relativa percentuale di riduzione della garanzia provvisoria.

L'operatore economico potrà altresì produrre la/le certificazioni in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo) e inserirla/e nella "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

A.6.4 - La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatti imputabili all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; la garanzia copre inoltre la mancata dimostrazione di quanto richiesto all'art. 85 del Codice.

A.6.5 - L'Amministrazione, nella comunicazione dell'aggiudicazione ai non aggiudicatari (art. 76 comma 5 Codice), provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione.

A.7) l'IMPEGNO di un fideiussore individuato tra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si evidenzia che:

- a) nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione di cui al punto A.6.2 (fideiussione bancaria o assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al punto A.6.2.
- b) nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto A.6.1. (deposito in contanti) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente dei documenti attestanti la costituzione della garanzia di cui al punto A.6) e l'impegno del fideiussore di cui al punto A.7) gli offerenti dovranno inserire nel sistema la documentazione secondo una delle altre modalità previste al precedente punto A.6.2.

Si applica l'art. 93 co. 8 del Codice.

# A.8) CAUZIONE EX ART 183, COMMA 13 DEL CODICE

L'offerta deve essere corredata da una cauzione di importo pari al 2,5% del valore di investimento come indicato nella tabella sottostante, con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a

favore del comune di Montevarchi. La garanzia dovrà contenere altresì l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta la sottoscrizione del contratto.

Importo totale dell'investimento IVA esclusa	€ 2.346.930,00
Importo cauzione o fideiussione (2,5% importo totale investimento)	€ 58.673,25
CIG	9346785AFA
СПЬ	E74H2200080005

La quietanza/fidejussione dovrà riportare quale causale la dicitura "Cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del Codice relativa all'affidamento in concessione mediante project financing "della realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili e di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel Comune Montevarchi CIG 9346785AFA - CUP E7H22000880005".

Per le specifiche della cauzione, per le modalità di costituzione e per le clausole che deve contenere, si applica quanto previsto dal precedente punto A.6 per la cauzione provvisoria ex art. 93 del Codice, ad esclusione della previsione di cui al punto A.6.3 (diminuzione della cauzione in caso di possesso della certificazione di qualità).

# A.9) il DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) del contributo pari ad € 200,00.

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell'A.N.AC. numero 1300 del 20 dicembre 2017 (Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018), con le modalità descritte sul sito <a href="http://www.anticorruzione.it/">http://www.anticorruzione.it/</a>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

## A.10) PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione è soggetta all'importo di bollo ai sensi del DPR 642/1972.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);

- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Ente appaltante Comune di Montevarchi C.F. 01421240480;
- del codice ufficio o ente (campo 6: TZT); del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo Gara procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in concessione mediante project financing della riqualificazione del sistema energetico del comune di Montevarchi CIG 9346785AFA CUP E74H22000880005".

Nel caso di partecipazione in forma associata l'importo dell'imposta di bollo è dovuto solo in riferimento alla domanda della mandataria.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio "Comprova imposta di bollo" copia informatica dell'F23.

Nessun elemento riconducibile all'offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione amministrativa.

### **B) DOCUMENTAZIONE TECNICA**

Per presentare la propria offerta tecnica il concorrente dovrà predisporre ed inserire negli appositi spazi presenti su START TUTTA la documentazione di cui ai successivi punti B.1), B.2), B.3), B.4), B.5) e B.6), firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

## **B.1) RELAZIONE**

Per quanto attiene al profilo legato alla gestione del servizio dovrà essere presentato un progetto così come indicato dall'art. 23 comma 15 del Codice contenente una relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, avendo cura di fare esplicito riferimento alla puntuale illustrazione dei criteri ed ai subcriteri indicati ai punti B.2, B3, B.4, B.5 e B.6 della Tabella n. 1 riportata nell'art. 6 (a pag. 10-11-12 ) del presente disciplinare.

La relazione deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell'apposito spazio predisposto.

# **B.2) PROGETTO DEFINITIVO**

Progetto definitivo redatto conformemente al progetto di fattibilità posto a base di gara, relativo alla realizzazione dei lavori oggetto della presente concessione composto dagli elaborati indicati all'art. 24 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., come di seguito meglio specificato:

- 1) relazione generale;
- 2) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- 3) elaborati grafici;
- **4)** calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i) del DPR 207/2010;
  - 5) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
  - 6) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
  - 7) computo metrico estimativo;

- **8)** aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- **9)** quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).

Il progetto redatto dovrà esaustivamente descrivere la proposta tecnica complessiva degli interventi di riqualificazione degli impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili che, in caso di aggiudicazione, l'offerente si obbliga ad eseguire.

Il progetto oltre che da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente dovrà essere firmato digitalmente dal/i progettista/i qualificato/i.

N.B. il Computo metrico estimativo, l'Elenco prezzi, il Quadro Economico relativi al Progetto definitivo devono essere inseriti, pena l'esclusione dalla gara dell'operatore economico, negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START dedicati alla documentazione economica, come indicato al successivo punto C) del presente disciplinare di gara. Ciò al fine di evitare che nell'offerta tecnica siano inclusi elementi di natura quantitativa, elementi costitutivi dell'offerta economica o elementi che comunque consentano di ricostruirla.

Si ricorda che <u>nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica deve essere inserito nella</u> <u>documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica.</u>

# **B.3) SCHEMA DI CONVENZIONE**

Uno schema di convenzione, che non sarà oggetto di valutazione discrezionale né di attribuzione di alcun punteggio. La Commissione opererà una valutazione di conformità tra il contenuto dello schema di convenzione presentato dal concorrente e la documentazione posta a base di gara.

Lo schema di convenzione dovrà essere articolato nei medesimi punti ed avere analoghe condizioni dello schema di convenzione posto a base di gara che costituisce i livelli prestazionali minimi per l'esecuzione del contratto.

Nel caso di offerta presentata da un **Operatori riuniti non ancora costituiti**, <u>TUTTA</u> la documentazione tecnica di cui ai punti B.1), B.2), B.3), B.4), B.5) e B.6) **deve** essere <u>sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE ferma restando la firma del/i progettista/i qualificato/i sul progetto.</u>

Nel caso **di Operatori riuniti già costituiti**, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre **l'atto costitutivo**, <u>TUTTA</u> la documentazione tecnica di cui ai punti B.1), B.2), B.3), B.4), B.5) e B.6) <u>può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario ferma restando la firma del/i <u>progettista/i qualificato/i sul progetto.</u></u>

# **B.4) CRONOPROGRAMMA**

L'operatore economico dovrà inserire, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, il Cronoprogramma che ha elaborato riferito al Progetto definitivo presentato all'interno della documentazione tecnica.

Il Cronoprogramma definisce il piano analitico dei tempi previsti dal concorrente per il completamento del Progetto Definitivo, per l'acquisizione di tutti i permessi, nulla osta e autorizzazioni necessari per la realizzazione delle Opere, per la redazione del Progetto Esecutivo, per la revisione degli stessi Progetti, per la realizzazione di tutte le fasi dei lavori, nonché per le attività di Collaudo e di messa in funzione delle Opere. Il Cronoprogramma dovrà altresì indicare le attività di istruttoria, controllo, approvazione e validazione dei Progetti da parte del Concedente.

Il Cronoprogramma, <u>firmato digitalmente dal progettista/i qualificato</u>, dovrà essere altresì **firmato** digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

N.B. Si precisa che al documento di cui al precedente punto B.4) Cronoprogramma, non sarà attribuito alcun punteggio economico da parte della Commissione ma sarà oggetto di una valutazione di rispondenza con gli elementi contenuti all'interno della documentazione tecnica di cui al punto B) del presente disciplinare, e/o all'interno della documentazione economica di cui al punto C) del presente disciplinare.

# C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

## C.1) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

I concorrenti devono presentare il Piano Economico-Finanziario – **asseverato** ai sensi dell'art. 183, comma 15, del Codice che evidenzi i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e/o bancabilità dell'investimento e contenga il quadro di tutti i costi che il Concessionario dovrà sostenere, comprensivi, tra l'altro, dei costi di progettazione (definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza) dei lavori e di gestione del servizio.

Il PEF offerto deve essere strutturato con le stesse voci del PEF posto a base di gara, con eventuali aggiunte, ove necessario, ed accompagnato da una relazione esplicativa.

Il PEF dovrà evidenziare, in particolare che il rischio operativo è trasferito in capo al gestore.

A tal fine il piano economico-finanziario dovrà essere **correlato da un Matrice dei Rischi** indicante l'allocazione dei rischi tra concessionario e concedente.

## Il piano economico-finanziario dovrà altresì indicare:

- l'importo delle **spese sostenute per la predisposizione delle offerte**, comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno, di cui all'art. 2578 cc; tale importo non può superare il 2,5% del valore dell'investimento previsto dal progetto di fattibilità posto a base di gara;
- gli **oneri per la sicurezza afferenti all'impresa**<sup>3</sup>, espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti dal concorrente durante l'esecuzione del contratto;

<sup>3</sup> Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

- il **costo complessivo della manodopera** che sarà sostenuto dal concorrente in corso di esecuzione del contratto. I costi della manodopera di cui sopra non potranno essere pari a 0 pena l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art. 165 co.4 del Codice si richiede che il PEF sia corredato dalla **DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN'ISTITUTO FINANZIATORE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FINANZIARE L'OPERAZIONE.** Tale dichiarazione non è richiesta qualora il concorrente dichiari di finanziare con propri mezzi l'operazione.

Il PEF dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e inserito a sistema nell'apposito spazio predisposto dall'Amministrazione.

## C.2) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere formulata al rialzo sulle voci indicate nel dettaglio dell'offerta economica predisposto dall'Amministrazione.

RILEVATA l'impossibilità di gestire sulla Piattaforma START l'Offerta economica così come strutturata nella presente gara l'offerta economica consta dei seguenti atti:

# c.2 a) OFFERTA ECONOMICA - Modulo generato automaticamente dal Sistema START

Poiché START genera automaticamente UN PROPRIO MODULO DI OFFERTA ECONOMIUCA e senza la compilazione dello stesso i concorrenti non possono procedere ai successivi "passaggi telematici di gara", nell'importo "soggetto a rialzo" è inserito il numero "fittizio" 2,00 (due)

I concorrenti sono invitati ad inserire in questo Modulo il valore "fittizio" (in ribasso) di 1,00 (uno/00). Qualunque valore sia inserito NON sarà comunque preso in considerazione.

RIBADIAMO che la suddetta offerta NON avrà alcun valore né sarà tenuta in alcuna considerazione ai fini dell'aggiudicazione, rilevato che l'aggiudicazione medesima avverrà in base alla somma dei punteggi tecnici (calcolati dal sistema) e del punteggio economico (calcolato manualmente fuori dalla piattaforma) dalla Commissione di cui al Modulo C.2 b).

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- 1. **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- 2. **Compilare** il form on line;
- 3. **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- 4. **Firmare digitalmente** il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- 5. **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

# C.2. b) OFFERTA ECONOMICA EFFETTIVA- Modulo predisposto dalla Stazione Appaltante.

Il Modulo "C.2 b" è stato predisposto dalla stazione appaltante. I valori che saranno qui riportati costituiranno l'offerta economica EFFETTIVA dei concorrenti e sulla cui base si procederà all'aggiudicazione.

I concorrenti dovranno indicare negli spazi indicati nel Modulo il ribasso in **termini percentuali** offerto inserendo gli importi con n. 2 decimali dopo la virgola in caso di discordanza tra i valori espressi in forma decimale e quelli in valuta, **prevalgono i dati più favorevoli per l'amministrazione Comunale**.

In caso di discordanza tra il canone indicato nell'offerta economica e quello indicato all'interno del PEF l'Amministrazione prenderà in considerazione quanto indicato all'interno del PEF ai fini dell'attribuzione del punteggio. In questo caso, pertanto, la SA provvederà a calcolare il punteggio attribuito ai concorrenti sulla base del canone annuo offerto indicato nel PEF.

## C.3) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

L'operatore economico dovrà inserire, nell'apposito spazio sulla piattaforma START denominato "C.3) Computo Metrico Estimativo", il computo metrico estimativo che ha elaborato riferito al Progetto definitivo presentato all'interno della documentazione tecnica.

Il Computo Metrico Estimativo, <u>firmato digitalmente dal progettista/i qualificato</u>, dovrà essere altresì **firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente** e inserito a sistema nell'apposito spazio predisposto dall'Amministrazione.

# C.4) ELENCO PREZZI E QUADRO ECONOMICO

L'operatore economico dovrà inserire, nell'apposito spazio sulla piattaforma START l'elenco prezzi che ha elaborato riferito al Progetto definitivo presentato all'interno della documentazione tecnica.

Si richiede di inserire altresì il quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n) dell'art. 24 del D.P.R. 207/2010.

L'Elenco Prezzi e il quadro economico <u>firmati digitalmente dal progettista/i qualificato</u>, dovranno essere altresì firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

N.B. Si precisa che ai documenti di cui ai precedenti punti C.1) Piano Economico e Finanziario, C.3) Computo metrico estimativo, C.4) Elenco Prezzi e Quadro Economico, non sarà attribuito alcun punteggio economico da parte della Commissione ma saranno oggetto di una valutazione di rispondenza con gli elementi contenuti all'interno della documentazione tecnica di cui al punto B) del presente disciplinare, e/o all'interno della documentazione economica di cui al punto C) del presente disciplinare.

# C.5) IMPEGNO E MANDATO IN CASO DI RETE DI IMPRESE

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di

raggruppamento temporaneo costituendo l'offerta economica dovrà essere corredata da un documento contenente le seguenti dichiarazioni:

- l'indicazione dell'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito **mandato** speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- -l'**impegno**, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Suddetto documento dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e inserito nell'apposito spazio su START.

# C.6) DICHIARAZIONI SUI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle giustificazioni e/o all'interno dell'offerta tecnica che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5 lett. a), del Codice.

Il soggetto concorrente, utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara, è tenuto, secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la necessaria documentazione, ad indicare le parti delle giustificazioni e/o dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali. Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 53 comma 6 del Codice.

Il predetto modello, corredato da eventuale documentazione allegata in formato elettronico, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio predisposto dall'Amministrazione su START.

Nel caso di offerta presentata da un **Operatori riuniti non ancora costituiti**, <u>TUTTA</u> la documentazione economica di cui ai punti da C.1) a C.4) deve essere <u>sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.</u>

Nel caso **di Operatori riuniti già costituiti**, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre **l'atto costitutivo**, <u>TUTTA</u> la documentazione economica di cui ai punti da C.1) a C.4) <u>può essere sottoscritta con</u> firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

# ART. 14 – MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO START

Entro il termine ultimo di cui al precedente art. 12, l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma START tutta la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della forma di partecipazione scelta, la documentazione tecnica ed economica richiesta per la partecipazione alla presente procedura. Al passo 3 "presenta offerta" si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata sulla piattaforma START. L'operatore economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità delle firme apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali. Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento

dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario.

Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla Stazione appaltante è necessario cliccare sul tasto "invia offerta". Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario conferma l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "ok". Si visualizza un messaggio di conferma dell'invio contenete la data e l'ora di sottomissione dell'offerta.

È possibile, fino al termine del tempo utile per presentare offerta, annullare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "annulla invio offerta" in fondo al riepilogo del passo 3.

## **ART. 15 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE**

L'Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del Codice.

In ogni caso l'Amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La verifica di anomalia dell'offerta sarà condotta dal RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del supporto della Commissione Giudicatrice.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

## NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica: all'offerta economica, alla domanda di partecipazione.

# ART. 16 – MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi dell'art. 83 comma 9) del Codice.

# Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:

- non abbia inviato, attraverso l'apposita funzione di START "invio della busta", e confermato lo stesso con il tasto "OK" la documentazione richiesta dal presente disciplinare, di cui ai punti A); B) e C) entro il termine stabilito al precedente articolo 12, anche se sostitutivi di offerta precedente;
- abbia inserito la documentazione economica di cui al punto C), all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa, tecnica o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva";
- abbia inserito la documentazione tecnica di cui al punto B), all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva";

- non sia in possesso alla data di scadenza del bando, delle condizioni e requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 8;
- in caso di inutile decorso del termine di integrazione documentale assegnato di cui all'art. 5;
- nel caso in cui la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 5 sia prodotta in modo parziale o difforme da quanto previsto nella stessa richiesta indirizzata al fornitore;
- presenti una garanzia provvisoria e/o l'ulteriore garanzia di cui al punto A.8) sottoscritta da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- nel caso in cui il concorrente non dimostri che, a seguito di attivazione del soccorso istruttorio, i seguenti documenti presentati in risposta non fossero stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta: la garanzia provvisoria e/o l'ulteriore garanzia di cui al punto A.8) e/o l'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva e/o il contratto di avvalimento. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);
- non abbia effettuato il sopralluogo entro i termini e nelle modalità di cui all'art. 4 del presente Disciplinare;
- non abbia provveduto al pagamento del contributo ANAC entro i termini di scadenza della gara.

Determina l'esclusione del concorrente dalla gara il fatto che la DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al punto B) in riferimento a ciascun documento che la compone:

- manchi;
- non sia firmata nelle modalità indicate allo stesso punto B);
- contenga elementi di costo riconducibili all'offerta economica presentata;
- la Commissione giudichi la documentazione presentata in contrasto con le disposizioni contenute nei documenti posti a base di gara.

## Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'OFFERTA ECONOMICA al punto C.2):

- manchi;
- non contenga l'indicazione *dei parametri che compongono l'offerta economica* e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- sia in rialzo rispetto all'importo posto a base di gara.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE <u>non ancora costituiti</u>, l'Offerta economica di cui al punto C.2):

• non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo, il documento di cui al punto C.3):

- manchi;
- non contenga la dichiarazione attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- non contenga la dichiarazione attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

## Determina l'esclusione dalla gara il fatto che il PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO di cui al punto C.1):

- manchi;
- non contenga tutti gli elementi richiesti al suddetto punto C.1);
- non sia stata presentata tutta la documentazione a corredo del PEF richiesta al suddetto punto C.1);
- non sia asseverato così come richiesto all'art. 183 co.9 del Codice;
- non contenga la dichiarazione sottoscritta da almeno un istituto finanziatore di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione nel caso in cui il concorrente non finanzi l'operazione con mezzi propri;
- non contenga l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte così come previsto dall'art. 183 co.9 del Codice, comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno, di cui all'art.

2578 cc. Tale importo non può superare il 2,5% del valore dell'investimento.

- non contenga l'indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa;
- non contenga l'indicazione del costo della manodopera o gli stessi siano indicati pari a zero;
- sia giudicato dalla Commissione in contrasto con il contenuto della restante documentazione presentata.

## Determina l'esclusione dalla gara il fatto che il PROGETTO DEFINITIVO di cui al punto B.2):

- manchi;
- sia giudicato dalla Commissione in contrasto con il contenuto della restante documentazione presentata.

# Determina l'esclusione dalla gara il fatto che SCHEMA DI CONVENZIONE di cui al punto B.3):

- manchi;
- sia giudicato dalla Commissione in contrasto con il contenuto della restante documentazione presentata.

# Determina l'esclusione dalla gara il fatto che IL CRONOPROGRAMMA di cui al punto B.4):

- manchi;
- sia giudicato dalla Commissione in contrasto con il contenuto della restante documentazione presentata.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che la documentazione tecnica di cui al punto B.2) (Progetto definitivo) B.3) (Schema di convenzione), B.4) (Cronoprogramma), quella economica di cui al punto C. 2), C.3) e C.4):

• non sia firmata digitalmente dal/i progettista/i qualificato/i che li ha redatti.

# Determina l'esclusione dalla gara il fatto che TUTTA la documentazione tecnica di cui al punto B) e quella economica di cui al punto C):

- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente:
- non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
- non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

La Stazione appaltante, infine, esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 97 del Codice.

## **ART. 17 – AVVERTENZE**

- L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.
- Ai sensi dell'art. 32 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dal presente documento, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente disciplinare.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

- L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati. Ai fini della tracciabilità dei flussi Finanziari,

il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto e il codice CIG.

## ART. 18 - CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Questa unità organizzativa autonoma effettuerà le verifica sul possesso dei requisiti con le modalità prescritte nel presente Disciplinare considerato che la deliberazione AVCP n. 111 del 201.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, all'art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiori a Euro 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità e che alla data di pubblicazione del bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione.

Ai sensi dell'art. 183 co. 15 del Codice nel caso in cui il promotore non risulti aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9 dello stesso articolo. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al suddetto comma 9.

I controlli sono eseguiti sul primo concorrente in graduatoria in relazione ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché sul possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico finanziari dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara.

Il Dirigente responsabile del contratto verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara e, nel caso di dichiarazioni aventi ad oggetto servizi e/o lavori effettuati a favore di committenti privati, richiede ai soggetti da sottoporre a controllo di comprovare, entro 10 giorni dalla data della medesima richiesta, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali dichiarati per la partecipazione alla presente gara mediante la presentazione della seguente documentazione:

- i contratti, le fatture (o analoga documentazione) in copia conforme all'originale;
- la relativa attestazione rilasciata dal committente riportante la tipologia dei servizi effettuati, con l'indicazione dell'importo corrispondente alle prestazioni eseguite nel periodo previsto.

Nel caso di dichiarazioni relative ad attività svolte a favore di committenti pubblici, l'Amministrazione provvederà a verificare, ai sensi dell'art. 43 comma 1 del DPR 445/2000 così come modificato dall'art. 15 comma 1 lett. c) della L.183/2011, direttamente presso gli enti destinatari dei servizi dichiarati la veridicità di quanto dichiarato.

#### Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. o di Rete d'impresa nei confronti di tutti i soggetti facenti parte dell'operatore riunito;
- in caso di consorzio di cui all'artt. 45 comma 2 lett. b) e c) e 46 co. 1 lett. f) del Codice i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati nel DGUE come soggetti per i quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti indicati dal concorrente come ausiliari;
- in caso di cooptazione, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti indicati dal concorrente come cooptati;
- in caso di progettista/i esterno/i indicato/i, i suddetti controlli sono effettuati anche nei loro confronti;
- nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 110 c. 4 del Codice i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

Qualora dai controlli effettuati non risultino confermate le dichiarazioni rese dall'operatore economico per la partecipazione alla gara all'interno del DGUE l'Amministrazione aggiudicatrice procede:

- all'esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sul primo in graduatoria, la proposta di aggiudicazione formulata in sede di gara e a individuare il nuovo aggiudicatario nel soggetto che segue in classifica, salvo l'eventuale esperimento del subprocedimento di indagine di anomalia dell'offerta qualora questa sia stata rilevata in sede di formulazione della classifica
- relativamente al primo in graduatoria, all'escussione della cauzione provvisoria prodotta nei casi di cui all'art.89, co. 1 del Codice, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L'Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l'operatore economico che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta non documenti detto possesso.

Nel caso in cui i controlli effettuati non confermino le dichiarazioni rese dagli eventuali subappaltatori, la Stazione Appaltante provvede alla segnalazione del fatto all' Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. Si applica inoltre l'art. 105 co. 12 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

L'Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante relativamente ai costi della manodopera provvede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97 co. 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, qualora non ne abbia già verificato la congruità nell'ambito dell'indagine dell'anomalia dell'offerta, richiedendo a tal fine il dettaglio del costo della manodopera dichiarato dall'operatore economico all'interno della propria offerta.

Dopo l'aggiudicazione efficace l'Amministrazione invita l'aggiudicatario a:

- stipulare il contratto nel termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;
- versare l'importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto;
- costituire le garanzie sotto indicate;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice, salvo che non si rientri in un uno dei casi di cui all'art. 32, comma 10 del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

#### Garanzie

In seguito all'aggiudicazione, prima della stipula del contratto, il Concessionario è tenuto a prestare:

- Polizza di assicurazione a copertura della responsabilità professionale del progettista di cui all'art. 24, comma 4, del Codice, per la copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale. Per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza che deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
- Garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice.

Prima della consegna dei lavori il Concessionario è tenuto a prestare:

- Polizza di assicurazione, di cui all'art. 103, comma 7, del Codice che copra i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori pari all'importo dei lavori.

Prima dell'avvio del servizio il Concessionario è tenuto a prestare:

- Cauzione a copertura delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, come previsto dall'art. 183, comma 13, del Codice, da prestarsi nella misura del 10% del corrispettivo annuo, da costituirsi con le modalità di cui al sopra citato art. 103;
- Garanzia per i danni derivanti dall'esecuzione del Servizio di gestione, di importo minimo pari al valore complessivo dei Lavori valida a partire dalla data di avvio del Periodo di gestione.

## 19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento"). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

## 19.1 - Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

# 19.2 – Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

## 19.3 - Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

#### 19.4 – Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

## 19.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati Titolare

del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Montevarchi

Responsabile interno del trattamento dei dati è il sottoscritto responsabile.

**Responsabile esterno** del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

**Incaricati** del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema, del Comune di Montevarchi assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

## 19.6 - Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è quello stabilito dalla normativa e dalle regole tecniche in materia di procedure di gara.

# 19.7 - Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

## 19.8 - Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente

procedimento.

ART. 20 – COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO

**AGLI ATTI** 

L'Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice tramite PEC all'indirizzo di posta

elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione di gara.

In materia di accesso agli atti si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 53 del Codice.

Le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2 comma 9-ter della Legge 241 del 7 agosto 1990 devono essere

presentate per iscritto ed indirizzate al Comune di Montevarchi.

ART. 21 - ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese sostenute da quest'ultima per la pubblicazione del bando e dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un

quotidiano locale e uno nazionale.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 1.800,00 IVA inclusa. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di

pagamento.

La Stazione appaltante si riserva di individuare le spese relative alla commissione giudicatrice, con la

determina di nomina, il cui ammontare complessivo sarà posto a carico dell'aggiudicatario.

Montevarchi,22/08/2022

Il Segretario Generale

Avv. Angelo Capalbo

50